

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: rottamazione-bis dei
carichi affidati al
concessionario della
riscossione**

Illustriamo di seguito le principali novità in tema di rottamazione dei ruoli e dei relativi termini per le istanze, così come riaperti dal D.L. n. 148/2017, modificato dalla legge di conversione n. 172 del 4 dicembre 2017.

[1. Riapertura della rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016 \(esclusi i carichi interessati da una precedente rottamazione\)](#)

Il D.L. n. 148/2017 ha riaperto i termini per richiedere la definizione agevolata dei carichi

affidati al concessionario della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018. Entro il 30 settembre 2018, il debitore riceverà una comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata, oppure una comunicazione di diniego per le specifiche motivazioni che hanno reso non rottamabile il debito.

Queste somme dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro ottobre 2018, oppure, in un massimo di tre rate: per l'80% di esse, in due rate di pari importo, rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 e, per il residuo 20%, entro febbraio 2019. La riapertura dei termini è tuttavia preclusa a chi si era già avvalso della precedente definizione agevolata (sempre per i carichi affidati dal 2000 al 2016), presentando la domanda entro lo scorso il 21 aprile 2017, e fosse decaduto dalla rottamazione.

Sono esclusi i carichi non rottamabili come, ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti. Si rammenta che con la definizione agevolata si paga l'importo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e

gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

[2. Sanatoria per coloro che non erano stati ammessi alla precedente definizione agevolata, non essendo in regola con le rate scadute al 31 dicembre 2016 \(piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016\)](#)

Oltre alle suddette previsioni, il D.L. n. 148/2017 ha stabilito, una sorta di sanatoria, che riguarda i carichi affidati al concessionario della riscossione dal 2000 al 2016, per coloro che non erano stati ammessi in precedenza alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani di rateazione (in essere al 24 ottobre 2016), scadute al 31 dicembre 2016. Si rammenta, al riguardo, che erano ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che avevano in corso rateazioni col concessionario della riscossione per carichi del periodo dal 2000 al 2016, anche parzialmente già pagate, a condizione che tutte le rate scadute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 fossero state tempestivamente pagate. Quindi

la morosità delle rate fino al 2016 comportava la preclusione della precedente agevolazione, che ora è stata "riammessa". Anche la comunicazione per accedere a questa definizione agevolata dovrà essere presentata entro il prossimo 15 maggio 2018. Entro il 30 giugno 2018 il concessionario della riscossione comunicherà al debitore l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, che dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018. Successivamente, dopo questo primo pagamento, entro il 30 settembre 2018, il debitore riceverà una seconda comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata per l'importo residuo del debito (su altri ruoli affidati diversi da quelli ratizzati in precedenza), oppure il diniego (perché, ad esempio, v'è stato il mancato pagamento degli importi richiesti con la precedente comunicazione del 30 giugno 2018 sopra riferita). Queste somme dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro ottobre 2018, oppure, per l'80% di esse, in due rate di pari importo, rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 e, per il residuo 20%, entro febbraio 2019.

3. Estensione della rottamazione ai carichi affidati al concessionario dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

Con il D.L. n. 148/2017 in commento, la rottamazione è stata estesa ai carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. E' stato, inoltre, previsto che per questa procedura non rilevano eventuali morosità relative a pregresse dilazioni, vale a dire che non occorre sanare tali pendenze per poter accedere alla definizione agevolata. L'istanza va presentata entro il 15 maggio 2018, successivamente, entro il 30 giugno 2018, il concessionario della riscossione comunicherà la liquidazione della domanda di rottamazione con l'indicazione delle somme da versare, oppure, il diniego della domanda con le specifiche motivazioni di legge che rendono non rottamabile il debito. Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in un'unica soluzione entro luglio 2018, oppure, in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Al riguardo, si segnala che, per i carichi affidati al concessionario dagli enti creditori nel periodo tra il 1°

gennaio ed il 30 settembre 2017, entro il 31 marzo 2018 il medesimo concessionario trasmetterà al debitore, via posta ordinaria, il dettaglio degli affidamenti potenzialmente definibili non ancora formalizzati in cartelle di pagamento (sono esclusi i carichi senza cartella esistenti alla fine del 2016, in quanto questi sono già stati oggetto di segnalazione entro febbraio 2017).

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

Dott. Alberto Traballi